

Messaggio

numero

7724

data

9 ottobre 2019

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica dell'art. 8 cpv. 2 LAET concernente l'ineleggibilità/incompatibilità della carica dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Elettrica Ticinese (AET)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre alla vostra attenzione la modifica dell'art. 8 cpv. 2 LAET concernente i motivi di ineleggibilità/incompatibilità della carica nel Consiglio di amministrazione di AET.

I. CONSIDERAZIONI

L'art. 8 cpv. 2 della Legge sull'Azienda Elettrica Ticinese (LAET) disciplina i motivi di incompatibilità funzionale e di parentela e affinità dei membri del Consiglio di amministrazione di AET. Con la modifica di legge proposta con questo messaggio, si vogliono rivedere e meglio precisare i motivi di incompatibilità per parentela e di affinità con la funzione di consigliere di amministrazione. Non sono invece oggetto di cambiamenti i motivi di ineleggibilità funzionale, così come l'incompatibilità per condanne per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

L'attuale formulazione dell'incompatibilità per ragioni di parentela e affinità dell'art. 8 cpv. 2 LAET prevede che “[...] [n]on sono eleggibili o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato [...] i parenti e i congiunti in linea diretta, i coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli e i cognati di membri del consiglio di amministrazione o di un dipendente dell'Azienda [...]”. Come si evince dal testo di legge un consigliere di amministrazione non è eleggibile o deve rinunciare immediatamente alla carica, fra gli altri motivi, quando è – senza fare alcuna distinzione – legato da legami di parentela e affinità con un dipendente dell'AET.

Questa restrizione prevista dalla LAET appare eccessiva e non ha peraltro alcun riscontro in altre leggi settoriali concernenti gli enti parastatali (da una verifica comparativa risulta che è solo la LAET a prevedere questo motivo di esclusione). Essa non fa infatti alcuna distinzione rispetto al ruolo ricoperto dal parente di una potenziale membro del Consiglio di amministrazione: che si tratti di un membro della Direzione, di un dipendente di una squadra esterna, di un dipendente ausiliario o di un apprendista dell'AET, nulla cambia.

Di qui la proposta di modifica dell'art. 8 cpv. 2 LAET, con la quale si propone di delimitare il campo di applicazione del motivo di non eleggibilità per ragioni di parentela e di affinità.

Si tenga anche conto del fatto che nel recente passato AET, d'accordo con Ofima e Ofible, è più volte intervenuta per rivedere e ridistribuire compiti e personale fra le tre aziende elettriche: anche in previsione delle rивersionsi degli impianti di Ofima e Ofible, AET potrebbe essere nuovamente chiamata ad accorpate funzioni e collaboratori delle società citate. Inoltre, nel prossimo futuro, è previsto un importante ricambio di membri del proprio CdA. Fatti, questi, che potrebbero, in base all'attuale dispositivo, creare dei potenziali casi di ineleggibilità o di rinuncia. Questo potrebbe restringere ulteriormente e senza ragione oggettivi la cerchia dei potenziali membri del Consiglio di amministrazione.

Con la modifica di legge proposta si precisa quindi che un consigliere di amministrazione – oltre agli altri motivi già elencati nell'attuale articolo che non sono oggetto di revisioni – non può essere legato da vincoli di parentela e affinità con i membri del Consiglio di Direzione dell'Azienda. Viene quindi eliminata l'incompatibilità/ineleggibilità del consigliere di amministrazione di AET in caso di parentela e affinità con ogni altro dipendente dell'Azienda senza ruoli direttivi.

Riteniamo che questa modifica permetterà ad ogni Consigliere di amministrazione di esercitare i suoi ruoli senza pregiudizio alcuno all'indipendenza e imparzialità cui è tenuto.

Oltre alla modifica che precede, sulla scorta delle recenti modifiche di alcune leggi settoriali (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 7487 del 17 gennaio 2018 concernente l'introduzione dell'incompatibilità tra la carica di deputato al Gran Consiglio e di membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero cantonale, dell'Azienda cantonale dei rifiuti e della Banca dello Stato del Cantone Ticino) si coglie l'occasione per sostituire anche nell'art. 8 cpv. 2 LAET l'espressione "*funzionari governativi*" con quella più adeguata "*funzionari dello Stato*".

Articolo in vigore e articolo nuovo a confronto:

Articolo LAET in vigore	Nuovo articolo LAET
<p>art. 8 cpv. 2 LAET</p> <p>I membri del consiglio di amministrazione devono garantire indipendenza e imparzialità. Non sono eleggibili o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, i membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, i funzionari governativi, i dipendenti dell'Azienda, i magistrati dell'ordine giudiziario eccettuati i giudici di pace, i parenti, e i congiunti in linea diretta, i coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli e i cognati di membri del consiglio di amministrazione o di un dipendente dell'Azienda e le persone condannate per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.</p>	<p>n. art. 8 cpv. 2 LAET</p> <p>I membri del consiglio di amministrazione devono garantire indipendenza e imparzialità. Non sono eleggibili o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, i membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, i funzionari dello Stato, i dipendenti dell'Azienda, i magistrati dell'ordine giudiziario eccettuati i giudici di pace, i parenti e i congiunti in linea diretta, i coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli e i cognati di membri del consiglio di amministrazione o di membri del Consiglio di direzione dell'Azienda e le persone condannate per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.</p>

La presente modifica di legge non ha alcun riferimento alle linee direttive e nessuna conseguenza sul piano finanziario.

II. CONCLUSIONI

Visto quanto precede, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a voler adottare la proposta di modifica di legge di cui al presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnaldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sull'Azienda elettrica ticinese del 10 maggio 2016 (LAET); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 9 ottobre 2019 n. 7724 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sull'Azienda elettrica ticinese del 10 maggio 2016 (LAET) è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2

²I membri del consiglio di amministrazione devono garantire indipendenza e imparzialità. Non sono eleggibili o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, i membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, i funzionari dello Stato, i dipendenti dell'Azienda, i magistrati dell'ordine giudiziario eccettuati i giudici di pace, i parenti e i congiunti in linea diretta, i coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli e i cognati di membri del consiglio di amministrazione o di membri del Consiglio di direzione dell'Azienda e le persone condannate per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.